

## CIRCOLARE SULL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

D.Lgs. n. 314 del 02/09/1997

*Circolare INPS n. 125 del 05/06/1990*

### AZIENDE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

### PERCENTUALE IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2023

Il Decreto Legislativo 2 settembre 1997 n. 314 all'articolo 6, contiene disposizioni in merito al versamento dei contributi di previdenza e assistenza in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile.

Il comma 6 del sopra citato articolo regola, a partire da **aprile 1990**, il regime contributivo delle somme versate alla CEDA:

a) le somme versate alla CEDA per Accantonamenti rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 L. 153/69 e quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro ammontare;

b) per le somme versate alla CEDA per **Contributo Ceda 2,25%** (1,875% a carico ditta e 0,375% a carico lavoratore), **Formazione Professionale 3,868%**, **Anzianità Professionale Edile 3,00%**, **Fondo Nuove Prestazioni 0,52%**, **Contributo Sospensione Lavoro 0,30%**, **CPT 0,15%**, **RLST 0,15%**, **Fondo Prepensionamenti 0,20%**, **Fondo Occupazione 0,10%** e **Fondo Premialità e Servizi (F.P.S.) 0,60%** è stato calcolato un coefficiente che permette, rapportandosi alla base imponibile CEDA, di determinare l'incremento di retribuzione imponibile ai fini INPS ed INAIL, il cui sviluppo è il seguente:

<b>1</b>	Fatta 100 la retribuzione imponibile CEDA	100
<b>2</b>	Sommata l'incidenza del 15% sui contributi contrattuali dovuti alla CEDA (11,138% per tutti i Contratti)	1,671
<b>3</b>	Dedotta la quota di contributo a carico lavoratore	0,375
<b>4</b>	Risulterà la retribuzione imponibile comprensiva dell'incidenza del 15%	101,296

Pertanto l'imponibile contributivo INPS andrà maggiorato degli importi calcolati come segue:

**IMPONIBILE CONTRIBUTIVO CEDA (SALARIO) X 1,296%**